

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

che il comma 3 di quest'articolo (quello in cui si dice: « l'altra metà è ceduta ai comuni per strade... e per compenso di credito verso il demanio »), deve interpretarsi nel senso che anche queste terre saranno censite e quotizzate, nel modo che sarà determinato dal Consiglio provinciale, nella stessa guisa che si farà per l'altra metà delle terre che spettano ai comuni in compenso degli usi civici, giusta quanto è disposto nel comma che segue.

In altri termini la stessa destinazione, lo stesso modo d'impiego che si farà della metà delle terre spettanti ai comuni in compenso dei diritti di uso che vantano nell'agro silano, dovrà farsi ancora dell'altra metà che il demanio cede ai comuni stessi per tutte le ragioni creditorie che essi hanno verso lo Stato, e per la costruzione di strade.

In opposto avverrebbe questo sconcio, che, volendosi censire le terre dei comuni, per popolare quella regione con lo stabilimento di coloni, o quotizzarle ai paesi limitrofi non si potrebbe introdurre un sistema uniforme e razionale di ripartizione di tutto quel territorio, perchè la provincia si troverebbe impacciata nella metà che rappresenta il demanio, e che cede ai comuni. Non si potrebbe seguire il piano di coltura cui si troverà conveniente destinare questo territorio; la qual cosa porterebbe ad un risultato opposto a quello cui mira il legislatore colle facoltà che lascia al Consiglio provinciale di disporre il modo di ripartizione dell'agro silano.

Lo Stato qui è disinteressato e non deve recare impedimento che questa facoltà sia concessa alla provincia anche per la metà che lo Stato cede per i comuni.

Questa interpretazione che si dà all'articolo, e che del resto è evidente, è stata concordata fra la Commissione e il guardasigilli, il quale non troverà difficoltà che se ne prenda atto innanzi alla Camera, tanto più perchè nella relazione egli stesso ha già manifestato il suo parere in questo senso; e se io ho preso la parola, fu solo pel fine di evitare ogni possibile equivoco nella esecuzione della legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Rispondendo all'onorevole Tocci, rammento alla Camera che presso il Senato il progetto ministeriale proponeva che anche le terre cedute ai comuni si vendessero, e che il prezzo da ricavarne fosse impiegato nella costruzione di strade. L'ufficio centrale del Senato e poscia il Senato riservarono bensì tutte le somme che provenissero da crediti da riscuotersi nel periodo di 20 anni, acciò il demanio, dedotte le spese per l'esecuzione della legge, venisse in sussidio dei comuni che nel termine di 10 anni aprissero nella Sila delle strade. Ma per ciò che riguardava le terre,

dispose che tutte indipendentemente venissero censite e quotizzate, lasciando al Consiglio provinciale la scelta fra il sistema della censuazione, e quello della quotizzazione, come poc'anzi ho detto.

Frutto di questa deliberazione del Senato fu la formola adottata nell'articolo 11 in cui, benchè si indichi che una metà delle terre è devoluta ai comuni in compenso degli usi civici, e l'altra metà ai comuni medesimi per la costruzione di strade ed in compensamento di tutte le ragioni di crediti verso il demanio, pure poscia si conchiude genericamente che le terre saranno censite o quotizzate secondo che sarà determinato dal Consiglio provinciale, avuto riguardo agl'interessi dei comuni. Laonde l'ultima parte dell'articolo si riferisce ad entrambi i paragrafi precedenti.

TOCCI. Dopo gli schiarimenti dati dall'onorevole ministro, non ho altro da aggiungere, poichè le sue dichiarazioni sono conformi al pensiero della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato, e lo è del pari il seguente senza discussione:)

« Art. 12. I comuni per le terre demaniali ad essi assegnate e cedute debbono pienamente rilevare il demanio da ogni molestia di lite o di pretese che si potessero muovere per ragioni dell'esercizio degli usi civici e per ragioni di credito. »

« Art. 13. Tutti i comuni e possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio, a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, per concorrere, in proporzione delle terre che posseggono e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al mantenimento di queste.

« I ricorsi saranno proposti avanti una delegazione dei due Consigli provinciali, composta di sei membri nominati per metà dal rispettivo Consiglio, e da un presidente nominato di accordo dai ministri dell'interno e dei lavori pubblici. »

TOCCI. (*Della Giunta*) Io qui faceva osservare all'onorevole ministro che là dove sta detto: « i ricorsi saranno proposti avanti una delegazione dei due Consigli provinciali, composta di sei membri nominati per metà dai rispettivi Consigli, ecc. » si dovesse dire: « di sei membri scelti dai rispettivi Consigli provinciali in ragione dei diritti che ciascuna provincia vi rappresenta. »

E la ragione di questa proposta mia sta in ciò: che di una di queste provincie non sono interessati che forse due comuni o tre nella presente questione silana, mentre in un'altra provincia è interessata se